



Stampa e Informazione

**COMUNICATO STAMPA n. 76/07**

23 ottobre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-440/05

*Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea*

**LA COMUNITÀ EUROPEA È COMPETENTE AD OBBLIGARE GLI STATI MEMBRI  
A PREVEDERE SANZIONI PENALI COMUNI AL FINE DI LOTTARE CONTRO  
L'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI**

*La Corte di giustizia annulla la decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi a causa della sua adozione al di fuori dell'ambito normativo comunitario.*

La decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi<sup>1</sup> impone agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive per le persone giuridiche o fisiche che abbiano commesso, che abbiano istigato a commettere o abbiano concorso ad una delle violazioni contemplate dalla direttiva comunitaria sull'inquinamento provocato dalle navi<sup>2</sup>. Essa fissa, peraltro, il tipo e il livello delle sanzioni penali applicabili in funzione dei danni cagionati alla qualità delle acque, alle specie animali o vegetali, o alle persone.

Con la decisione quadro, il Consiglio intendeva completare la direttiva allo scopo di rafforzare la sicurezza marittima. Essa è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea, composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria dei governi in materia penale, istituzionalizzata dal Trattato sull'Unione europea.

Ritenendo che la decisione quadro non fosse stata adottata su un fondamento normativo appropriato, la Commissione<sup>3</sup> ha agito dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Essa ha fatto valere che lo scopo e il contenuto della decisione quadro rientrano nelle competenze della Comunità europea, previste dal Trattato CE nell'ambito della politica comune dei trasporti; di conseguenza, l'atto impugnato avrebbe potuto essere adottato sul fondamento del Trattato CE.

<sup>1</sup> – Decisione quadro del Consiglio 12 luglio 2005, 2005/667/GAI, intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 255, pag. 164).

<sup>2</sup> – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, pag. 11).

<sup>3</sup> – Sostenuta, in tale causa, dal Parlamento europeo.

Poiché il Trattato UE stabilisce che in caso di competenze concorrenti tra Trattato CE e Trattato UE, prevalga il primo, l'atto impugnato avrebbe dovuto di fatto essere adottato sulla base del Trattato CE. Da tale tesi conseguirebbe, peraltro, che la Commissione può assumere l'iniziativa del procedimento legislativo e che il Parlamento europeo può partecipare all'adozione dell'atto.

Il Consiglio <sup>4</sup> considera invece che mediante l'adozione della direttiva, il legislatore comunitario abbia fissato i limiti del proprio potere d'azione in materia di politica dei trasporti marittimi. Di conseguenza, allo stato attuale, la Comunità non sarebbe competente a determinare in modo vincolante il livello e i tipi di sanzioni penali che gli Stati membri devono introdurre nel loro ordinamento nazionale.

La Corte di giustizia ricorda che la **politica comune dei trasporti** si annovera tra i **fondamenti della Comunità** e che, nell'ambito delle competenze conferitegli dal Trattato CE, il legislatore comunitario può adottare provvedimenti volti al miglioramento della sicurezza dei trasporti marittimi.

In base tanto alla sua finalità quanto al suo contenuto, la decisione quadro ha come scopo principale il miglioramento della sicurezza marittima e la tutela dell'ambiente. Le disposizioni di tale decisione che impongono agli Stati membri l'obbligo di sanzionare penalmente determinati comportamenti avrebbero potuto essere validamente adottate sul fondamento del Trattato CE. Ribadendo quanto già affermato nella causa Commissione/Consiglio <sup>5</sup>, la Corte rileva che se è vero che, in linea di principio, la legislazione penale nonché le norme di procedura penale esulano dalle competenze della Comunità, resta nondimeno il fatto che, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle autorità nazionali costituisca una misura indispensabile di lotta contro danni ambientali gravi, il legislatore comunitario può imporre agli Stati membri di introdurre tali sanzioni per garantire la piena efficacia delle norme che esso emana in materia di tutela dell'ambiente.

Per quanto riguarda invece la **determinazione del tipo e del livello delle sanzioni** penali da applicare, la Corte conclude che essa **non rientra nella competenza** della Comunità.

Posto che la decisione quadro sconfina nelle competenze assegnate alla Comunità dal Trattato CE e viola pertanto il Trattato sull'Unione europea che attribuisce priorità a tali competenze, la Corte annulla la decisione quadro nel suo insieme, a motivo della sua indivisibilità.

---

<sup>4</sup> – Sostenuto, in tale causa, da 19 Stati membri: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Francia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia, Regno Unito.

<sup>5</sup> – Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione/Consiglio, v. [comunicato stampa 75/05](#).

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: FR BG CS DE EN ES EL HU IT NL PL PT RO SK SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-440/05>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*